

СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU TIESA



EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA
IL-QORTI TAL-GUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
CURTEA DE JUSTIȚIE A COMUNITĂȚILOR EUROPENE
SÚDNY DVOR EURÓPSKYCH SPOLOČENSTEV
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 11/08

26 febbraio 2008

Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-132/05

Commissione delle Comunità europee / Repubblica federale di Germania

SOLO I FORMAGGI RECANTI LA DENOMINAZIONE D'ORIGINE PROTETTA (DOP) «PARMIGIANO REGGIANO» POSSONO ESSERE VENDUTI CON LA DENOMINAZIONE «PARMESAN»

Poiché la Commissione non ha dimostrato che l'ordinamento tedesco non tutela a sufficienza la DOP «Parmigiano Reggiano», il ricorso per inadempimento contro la Germania è stato respinto

Secondo il regolamento relativo alla tutela comunitaria delle denominazioni d'origine¹, i prodotti registrati come DOP godono di tutela contro qualsiasi «usurpazione, imitazione o evocazione». Le denominazioni generiche non possono invece essere registrate e quelle registrate non possono divenire generiche.

Ritenendo che la Germania non tutelasse a sufficienza la DOP «Parmigiano Reggiano», la Commissione ha avviato un procedimento per inadempimento. Essa reputa che il termine «parmesan» sia la traduzione della DOP «Parmigiano Reggiano» e ha richiesto alle autorità tedesche di intervenire d'ufficio per porre fine alla commercializzazione dei prodotti venduti con la denominazione «parmesan» ma non conformi al disciplinare della DOP «Parmigiano Reggiano».

La Corte osserva anzitutto che non è solo la forma precisa in cui è registrata una DOP che gode della tutela del diritto comunitario.

Essa constata poi che, in considerazione delle somiglianze fonetiche e visive fra le denominazioni in questione e dell'analogo aspetto esterno dei prodotti, l'uso della denominazione «parmesan» dev'essere considerato un'evocazione della DOP «Parmigiano Reggiano», la quale è tutelata dal diritto comunitario contro una situazione del genere. È quindi irrilevante accertare se la denominazione «parmesan» sia la traduzione della DOP «Parmigiano Reggiano». Non avendo dimostrato che la denominazione «parmesan» possiede carattere generico, la Germania non può avvalersi di questa eccezione prevista dal regolamento.

¹ Regolamento (CEE) del Consiglio 14 luglio 1992, n. 2081, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari (GU L 208, pagg. 1-8).

Infine, per quanto riguarda l'obbligo della Germania di perseguire i comportamenti che arrecano pregiudizio alle DOP, la Corte ricorda che la mera facoltà di far valere le disposizioni di un regolamento dinanzi ai giudici nazionali non dispensa gli Stati membri dall'adottare le misure interne che permettano di assicurarne la piena e completa applicazione qualora ciò si renda necessario. La Corte constata tuttavia che nell'ordinamento tedesco sono presenti gli strumenti adeguati a garantire la tutela sia degli interessi dei produttori sia di quelli dei consumatori.

Contrariamente a quanto allega la Commissione, uno Stato membro non è tenuto ad adottare d'ufficio i provvedimenti necessari per sanzionare, nel suo territorio, le violazioni delle DOP provenienti da un altro Stato membro. La Corte aggiunge che **gli organi di controllo cui incombe l'obbligo di assicurare il rispetto delle DOP sono quelli dello Stato membro da cui proviene la DOP medesima**. Il controllo sul rispetto del disciplinare della DOP «Parmigiano Reggiano» non compete quindi alle autorità di controllo tedesche.

Pertanto, la Corte respinge il ricorso per inadempimento presentato dalla Commissione contro la Germania.

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna
la Corte di giustizia*

Lingue disponibili: FR BG CS DE EN EL HU IT PL RO SK

Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte

<http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=rechercher&numaff=C-132/05>

Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.

*Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Estella Cigna Angelidis
tel. (00352) 4303 2582 fax (00352) 4303 2674*

*Talune immagini della lettura della sentenza sono disponibili su EbS, "Europe by Satellite"
Servizio offerto dalla Commissione europea, Direzione Generale Stampa e Comunicazione
L-2920 Lussemburgo, tel. (00352) 4301 35177, fax (00352) 4301 35249
o B-1049 Bruxelles, tel. (0032) 2 2964106, fax (0032) 2 2965956*